



## Emergenza COVID – 19. I Quesiti

**N. 12 27.03.2020**

- Ammortizzatori Sociali
- Scadenze
- Permessi 104 e Congedi
- Durc e Scadenze
- Misure di Sicurezza

## Sommario

<b>Premessa</b>	<b>2</b>
1. Fondo Integrazione Salariale.....	2
2. Informative Ammortizzatori .....	2
3. Scadenze.....	2
4. Permessi 104.....	2
5. Congedi.....	3
6. Spostamenti.....	3
7. Congedi.....	3
8. Collocamento mirato .....	4
9. Cig .....	4
10. Permessi 104.....	4
11. Durc.....	5
12. Tirocini .....	5
13. CiGo.....	5
14. Ammortizzatori Sociali .....	5
15. Ammortizzatori Sociali .....	6
16. Misure di protezione .....	6
17. Indagini sui dipendenti.....	7
18. Misure di sicurezza.....	7
19. Sanificazione dei locali.....	7

## Premessa

A seguito dell'evolversi della situazione di emergenza determinata da COVID-19 (Coronavirus) e della particolare velocità di diffusione dell'epidemia, il Governo italiano sta adottando misure straordinarie finalizzate a contrastare e tentare di contenere, non solo gli effetti strettamente connessi alla salute e sicurezza dei cittadini, ma anche alla salvaguardia del sistema produttivo ed economico del paese.

Tantissime sono le domande, incertezze e dubbi giunte in questo periodo in redazione, abbiamo cercato di raccoglierne una prima lista, sicuramente da implementare, vista la crescente produzione normativa e i numerosi adempimenti che ci aspettano.

### 1. Fondo Integrazione Salariale

**...?Per la domanda di assegno ordinario FIS. Il datore di lavoro deve presentare informativa alle associazioni sindacali?**

...!Le procedure sindacali previste per il trattamento di integrazione salariale ordinaria di cui all'art 14 del D.lgs. n. 148/2015, possono svolgersi in via telematica entro i tre giorni successivi alla presentazione della domanda. Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria. Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.

### 2. Informative Ammortizzatori

**...?L' informativa per cigo/fis va inviata alle tre sigle più rappresentative sul piano nazionale o solo ad una delle 3? Va fatta prima della domanda all' inps?**

...!L'informazione preventiva va fatta alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU - RSA), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con la quale si comunica preventivamente la causa di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro ossia "emergenza COVID-19 NAZIONALE". Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo

espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.

### 3. Scadenze

**...?Gli Uniemens delle paghe di febbraio con scadenza 31/03 si inviano?**

...!Non essendosi espressa l'INPS, in merito ad eventuali posticipi della trasmissione del modello UNIEMENS relativo alle elaborazioni di febbraio 2020 con scadenza 31 marzo 2020, lo stesso rimane invariato.

### 4. Permessi 104

**...?In merito alla fruizione dei permessi 104 , l'inps, con messaggio n. 1281 ha fornito chiarimenti e specificatamente ha previsto che in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese dai lavoratori che assistono un familiare con handicap grave. Ma possono essere concessi anche ai lavoratori autorizzati dall'INPS alla fruizione dei permessi 104 in quanto affetti da disabilità grave?**

...!In esito al quesito si rappresenta che hanno diritto all'estensione certamente i lavoratori che

assistono un familiare di qualunque età con handicap in condizione di gravità.

Al momento, però, non è chiaro ne hanno parimenti diritto i lavoratori con handicap in condizione di gravità.

Infatti la relazione tecnica che accompagna il Decreto Legge annovera nel conteggio dei costi relativi anche ai lavoratori con handicap grave e il 18 marzo l' "Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità" ( [disabilita.governo.it](http://disabilita.governo.it) ) istituito presso la Presidenza del Consiglio ha pubblicato nella propria pagina istituzionale l' informativa esplicativa sui permessi in questione, definendoli come riconosciuti a "i lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave" (ex art. 33 comma 3, esteso anche al comma 6 in quanto facente riferimento al 3).

Nella stessa direzione, nel medesimo giorno del 18 marzo, si era espresso il Ministero del lavoro. Al contrario, invece, il Messaggio INPS n.1281/2020 definisce come beneficiari esclusivi dell'istituto i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave (ex art.33 comma 3). Ed infine, il Dossier Senato n.232 Volume I, relativo all'A.S. 1766 di conversione del D.L. in esame, riconosce a sua volta l'istituto in capo ai soli familiari che assistono e non ai lavoratori disabili, con uniformità rispetto al messaggio INPS.

## 5. Congedi

**...?A decorrere dal 5 marzo e sino al 3 aprile 2020, in conseguenza della chiusura delle attività didattiche e educative prevista dal DPCM 4 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di un congedo straordinario specifico COVID-19 utilizzabile in maniera continuativa o frazionata di massimo 15 giorni, con una indennità pari al 50 per cento della retribuzione (con eccezione del rateo di tredicesima, gratifica natalizia e trattamenti accessori), con la copertura della contribuzione figurativa. E' già possibile presentare domanda all'INPS tramite patronato o PIN personale INPS, utilizzando le modalità di richiesta già in uso per il congedo parentale ordinario?**

**...!** I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare una nuova domanda.

I genitori di figli con handicap grave che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n.

151/2001, non devono presentare domanda perché saranno convertiti d'ufficio nel congedo COVID19 con diritto alla relativa indennità.

I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione. (Messaggio INPS 1281/2020).

## 6. Spostamenti

**...?I miei genitori che non hanno stampante come fanno questa mattina per fare la spesa o andare in farmacia? E' un valido motivo se vado a casa loro a portargli i modelli? Posso andare a casa loro perchè sono anziani e necessitano una certa assistenza pratica?**

**...!** Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da «comprovati motivi di assoluta urgenza» ( esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute) da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

In caso di genitori anziani che necessitano d'assistenza, trattandosi di una situazione d'urgenza è possibile autocertificarla. È chiaro che ciò non deve accadere con frequenza giornaliera, è sufficiente una spesa complessiva per più giorni possibili oppure all'occorrenza per portare farmaci a parenti anziani.

## 7. Congedi

**...?In alternativa al congedo parentale straordinario COVID-19 previsto per i figli, per i medesimi lavoratori beneficiari è possibile avere un bonus (o voucher), per prestazioni di baby sitting utilizzate dopo il 5 marzo 2020 durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. E' già possibile presentare domanda?**

**...!** Potranno beneficiare del bonus per i servizi di baby-sitting i genitori di minori che alla data di

presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo rientrassero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto. Si ritiene infatti che la ratio della disposizione sia di agevolare il maggior numero di famiglie possibile, con figli entro i 12 anni alla data di chiusura dei servizi scolastici stabilita con il predetto provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Inoltre, come previsto dalla circolare n. 44 del 24/03/2020, si specifica che la domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:

APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting";

CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per poter fruire del bonus mediante libretto di famiglia, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it). L'utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:

direttamente con l'utilizzo delle proprie credenziali;

avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell'utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;

tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.

Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).

La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting, entro e non oltre gli indicati 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici, equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso. Attenzione che il termine ultimo per l'inserimento delle prestazioni in procedura viene fissato al 31 dicembre 2020.

## 8. Collocamento mirato

**...?Gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Collocamento mirato) sono sospesi?**

**...!** Considerata la situazione di emergenza, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del DPCM, tra gli altri, anche gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Rimane da definire se restano sospese anche le chiamate nominative e gli avviamenti numerici obbligatori.

## 9. Cig

**...?La decorrenza cig invece per eventi dal 24/04?**

**...!** Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande di CIG il termine è: per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo intercorrente dal 23 febbraio alla data di pubblicazione del messaggio inps del 23 marzo 2020,, il termine dei quattro mesi, decorre dalla data dello stesso;

per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal 24 marzo in poi, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

## 10. Permessi 104

**...?Non ho ancora l'autorizzazione per poter fruire dei permessi Legge 104/92 posso ugualmente utilizzarli, avendo avuto la sentenza d'accoglimento?**

**...!** I lavoratori del settore privato già in possesso di provvedimento di autorizzazione dell'INPS in vigore, in relazione ai permessi ordinari ex art.33 L.104/92, possono presentare domanda esclusivamente al datore di lavoro secondo le modalità già in uso.

I lavoratori del settore privato privi di provvedimento di autorizzazione in corso di validità devono presentare domanda all'INPS tramite patronato o PIN personale e, una volta ottenuto il provvedimento, potrà presentare domanda al datore di lavoro. Considerato che l'INPS ha sospeso le visite di accertamento, si è in

attesa di delucidazioni dall'Istituto in merito alla possibilità di utilizzare l'autorizzazione provvisoria.

## 11. Durc

**...?Ho un Durc in scaduto il 20 marzo, devo procedere con una nuova richiesta?**

...!Sul sito INPS è stata pubblicata nei giorni scorsi una comunicazione da parte dell'Istituto, in merito al documento unico di regolarità contributiva. Nella comunicazione si legge che il campo di validità dei Durc online, con data di scadenza dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, così come previsto dall'art. 103, comma 2, del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020.

Nel caso di necessità di richiedere una nuova attestazione di regolarità contributiva, si potrà comunque procedere mediante la funzione richiesta regolarità. Restano ferme, invece, tutte le funzioni relative alla consultazione di documenti già richiesti.

## 12. Tirocini

**...?I tirocini che sono stati sospesi dalle Ordinanze regionali sono soggetti comunque al pagamento dell'intera indennità di partecipazione?**

...!Per quanto riguarda i tirocini, la normativa è regolata dalle singole Regioni, con l'osservanza delle linee guida minime a livello nazionale, di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017, che indica che l'indennità viene erogata per intero a fronte di una partecipazione mensile pari ad almeno al 70% del monte ore del mese.

In molte Regioni, i tirocini sono stati sospesi prima dell'11 marzo e, in questi casi, anche volendo, i tirocinanti non avrebbero potuto raggiungere il limite del 70% ovvero 96 ore nel mese. In questi casi occorre riproporzionare l'indennità mensile stabilita dalle singole Regioni, osservando il tetto minimo delle 300 euro, ma ragguagliato a quanto stabilito dalle linee guida regionali, alle ore effettivamente prestate.

## 13. CiGo

**...?Una SAS artigiana con un solo dipendente, non obbligata a provvedimenti di chiusura, che occupa un unico dipendente che si rifiuta di lavorare per paura del contagio, può usufruire della CIG in deroga?**

...!Per quanto riguarda l'assenza autodeterminata da parte di lavoratori che, affetti da ingiustificato panico e psicosi, ritengono che il fenomeno dell'epidemia sia sufficiente di per sé a giustificare l'assenza dal lavoro, pur non sussistendo appositi provvedimenti da parte delle Pubbliche Autorità, che ne impediscano di fatto la libera circolazione e dunque di recarsi a lavoro, l'ipotesi di autosospensione da parte del lavoratore va considerata come assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, con conseguente potenziale esposizione del lavoratore stesso a provvedimenti disciplinari che possono arrivare anche al licenziamento. In tale ipotesi, non sembra applicabile l'intervento dell'ammortizzatore sociale, anche in considerazione del fatto che il datore di lavoro potrebbe avere necessità di assumere altro personale in sostituzione. La raccomandazione è sempre quella di verificare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in considerazione al nuovo protocollo emanato il 14 marzo.

## 14. Ammortizzatori Sociali

**...?L'Inps ha diffuso due messaggi in merito all'applicazione degli ammortizzatori sociali, è dunque possibile procedere con la presentazione delle domande?**

...!Venerdì 20 marzo 2020 l'Inps ha fornito, con il messaggio n. 1287, le prime informazioni su: Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario Fondi di integrazione salariale e Cassa integrazione in deroga.

L'Istituto ha ritenuto fornire una prima sintetica illustrazione relativa agli ammortizzatori sociali legati all'emergenza Covid, anticipando che le istruzioni operative e procedurali che saranno fornite con una successiva circolare illustrativa, che sarà pubblicata una volta ottenuto il parere favorevole del Ministero.

In queste ore sul portale c'è grande movimento, segno che l'Istituto sta certamente adeguando le procedure e chiaramente ci aspettiamo di poter essere operativi quanto prima.

In attesa della circolare INPS, è possibile, intanto, predisporre l'informativa sindacale, con richiesta

di consultazione ed esame congiunto, che ricordiamo possono concludersi in via telematica. A questo proposito segnaliamo che all'interno della banca dati di fiscal focus, nella sezione formulari, abbiamo inserito un fac simile di informativa, da cui si potrà partire per predisporre le pec da inviare alle sigle sindacali ed essere pronti una volta che l'Inps ci metterà nella condizione di essere operativi.

## 15. Ammortizzatori Sociali

**...?Quali sono le indicazioni dell'Istituto per la presentazione delle domande dei vari Ammortizzatori sociali?**

**...!Per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO):**

La causale da utilizzare, è "COVID-19 nazionale". La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. Le aziende non devono redigere e allegare la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari. Ricordiamo, infine, che per la cassa integrazione ordinaria per emergenza Covid-19, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, di contro è necessario che i lavoratori siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. E' possibile presentare le domande entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

**Per il Fondo di integrazione salariale (FIS):**

La domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, a cura del datore di lavoro, esclusivamente on line sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), avvalendosi dei servizi per "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", selezionando la causale "Emergenza COVID-19 nazionale". Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

**Per i Fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione):** la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS.

Infine per la Cassa integrazione in deroga per COVID-19, è riconosciuto un ammortizzatore, per un periodo non superiore a nove settimane e per tutti i datori di lavoro del settore privato, esclusi dal campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà. I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti sono subordinati alla sottoscrizione dell'accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. I datori di lavoro che occupano fino ad un massimo di 5 dipendenti, non sono subordinati alla sottoscrizione dell'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica. La prestazione è concessa previo decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate e le domande saranno presentate esclusivamente sui portali regionali, ovvero, delle Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione. Sarà poi compito delle Regioni inviare il flusso all'Inps. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con pagamento diretto da parte dell'Inps e il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello "SR 41".

**Restano Esclusi** dalle misure di sostegno al reddito:

I Tirocinanti e i Datori di lavoro domestico (anche dalla CIG in deroga; art. 22, comma 2, D.L. n. 18/2020).

## 16. Misure di protezione

**...?! lavoratori sono sempre obbligati ad indossare le mascherine per lavorare?**

**...!No**, il Protocollo condiviso di sicurezza del 14.03.2020 definisce che i lavoratori sono obbligati ad utilizzare le mascherine sul luogo di lavoro solo quando non sia possibile garantire la distanza minima di 1 metro dagli altri lavoratori.

Se il datore di lavoro decide di utilizzare sempre le mascherine, allora il lavoratore sarà obbligato ad indossarla.

## 17. Indagini sui dipendenti

**...?Il datore di lavoro può chiedere a chi fa ingresso in azienda se nei 14 giorni precedenti è venuto a contatto con soggetti risultati positivi al COVID19?**

**...!Si**, il Protocollo condiviso di sicurezza del 14.03.2020 definisce che il datore di lavoro possa richiedere tale informazione.

Può inoltre annotare l'informazione su un registro, rispettando tuttavia la normativa in vigore in materia di privacy: dovranno essere minimizzati i dati richiesti e dovrà essere consegnata apposita informativa al soggetto interessato.

## 18. Misure di sicurezza

**...?In questo periodo è possibile svolgere riunioni in azienda?**

**...!No**, il Protocollo condiviso di sicurezza del 14.03.2020 vieta le riunioni nei locali aziendali, imponendo l'utilizzo di videoconferenze e call a distanza.

## 19. Sanificazione dei locali

**...?La sanificazione dei locali aziendali è obbligatoria?**

**...!No**, il Protocollo condiviso di sicurezza del 14.03.2020 le consiglia, senza tuttavia prevederne l'obbligo;

l'obbligo potrebbe essere previsto solo qualora, in fase di redazione del protocollo aziendale (redatto insieme al medico competente), se ne ravvisi la necessità.

L'articolo 64 del Decreto Cura Italia prevede la possibilità di ottenere un credito di imposta per i costi sostenuti per le sanificazioni aziendali; possono richiederlo sia imprenditori che professionisti, nella misura massima di 20.000 euro e nel limite massimo previsto dal Governo pari a 50 milioni di euro.

**LE DATE DA RICORDARE ...**

Argomento	Già pubblicati
Oneri detraibili e pagamenti tracciabili. Indicazioni operative	11.02.2020
Estromissione agevolata beni imprenditore individuale	18.02.2020
Ritenute appalti. Indicazioni operative	25.02.2020
Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri. Ultime indicazioni	03.03.2020
Emergenza COVID - 19	17.03.2020
DL Cura Italia	24.03.2020
Emergenza COVID – 19. I Quesiti	27.03.2020
Argomento	Da pubblicare
Da definire	31.03.2020